



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: ROMA 6 - EUR TORRINO

Registrazione di Atto Privato

Il 03/06/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJT, serie 3, numero 1046

data di stipula: 15/05/2025

ident.vo telematico: TJT25L001046000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97698440589

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97698440589				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"NOI LAVORATORI APS"

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 15 maggio 2025 alle ore 18:30, presso la sede sociale dell'Associazione di Promozione Sociale "Noi Lavoratori", si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione adeguata alle normative per Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2. Varie ed eventuali.

Assumere la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, il Presidente dell'Associazione Sig. Elsanee Ibrahim Ahmed Ibrahim, il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a tutti i soci nei termini statutari;
- che la prima convocazione, prevista per il giorno 14 maggio 2025 alle ore 08:00 presso la sede sociale, è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 9 (nove) soci su un totale di 25 soci aventi diritto di voto;
- che sono rispettate le condizioni statutarie per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione;
- che l'Assemblea è quindi validamente costituita in seconda convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Metwally Atef, che accetta.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Punto 1 all'Ordine del Giorno: Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione adeguata alle normative per il RUNTS

Il Presidente prende la parola e illustra ai presenti le motivazioni che hanno reso necessario l'aggiornamento dello Statuto dell'Associazione per adeguarlo alle disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) al fine di inviare il nuovo statuto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente procede quindi a illustrare dettagliatamente le modifiche apportate allo Statuto, soffermandosi in particolare su:

- Le finalità e le attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere;
- Le norme sull'ordinamento interno si ispirano ai principi di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- Le disposizioni relative agli organi sociali e al loro funzionamento;
- Le previsioni sul patrimonio dell'Associazione e sulle risorse economiche;
- Le norme sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- Le altre disposizioni richieste dalla normativa vigente per l'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente dà quindi lettura integrale del nuovo testo dello Statuto.

Al termine della lettura, il Presidente apre la discussione invitando i presenti a esprimere eventuali osservazioni o richieste di chiarimento.

I soci presenti esprimono la loro condivisione per le modifiche apportate allo Statuto, riconoscendo l'importanza dell'adeguamento normativo per poter procedere con l'iscrizione al RUNTS

Terminata la discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti, il Presidente mette ai voti l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione.

DELIBERAZIONE

L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Noi Lavoratori", validamente costituita in seconda convocazione,

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) nel testo presentato dal Presidente e allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente e ai consiglieri in carica affinché procedano con tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ivi comprese eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie su richiesta degli uffici competenti.

La deliberazione viene approvata con il seguente esito:

- Favorevoli: 9 (nove)
- Contrari: 0 (zero)
- Astensione: 0 (zero)

Punto 2 all'Ordine del Giorno: Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:15, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sig. Metwally Atef

Il Presidente

Sig. Elsanee ibrahim Ahmed Ibrahim

ALLEGATO Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Noi Lavoratori" approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 15/05/2025

DI ROMA - 03/06/25 3 1046
Registrato al RUNTS
Versato € 20000 (Euro) DUECENTO/00
IL DIRETTORE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"NOI LAVORATORI APS"

Cod.fiscale 97698440589

ARTICOLO 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione di Promozione Sociale "Noi Lavoratori", con sigla APS "Noi Lavoratori", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di Roma.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

ARTICOLO 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e smi, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torino
Registrazione data 07/01/15 3 1046
Versato € 200,00 DUECENTO/00
IL DIRETTORE

ARTICOLO 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5

(Finalità e Attività)

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17:

Attività di interesse generale:

In via esclusiva o principale, l'Associazione promuove una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ei gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Finalità specifiche dell'associazione:

L'associazione "Noi Lavoratori" si propone di:

- Promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici;
- Favorire lo sviluppo della cultura della legalità in ambito lavorativo;
- Organizzare attività di formazione e aggiornamento professionale;
- Creare occasioni di incontro, scambio e crescita sociale e culturale;
- Promuovere e sviluppare la solidarietà tra i lavoratori;
- Sostenere i lavoratori in difficoltà economica o sociale;
- Promuovere la consapevolezza dei diritti e doveri nel mondo del lavoro;
- Incentivare il dialogo tra le diverse categorie lavorative;
- Sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sui temi del lavoro;
- Favorire l'inclusione lavorativa delle categorie svantaggiate;
- Organizzare attività ricreative e di aggregazione sociale per i lavoratori e le loro famiglie;

- Promuovere lo scambio di buone pratiche in ambito lavorativo.

La/e attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- Organizzazione di eventi culturali, sociali e ricreativi;
- Assistenza e consulenza in materia di diritti dei lavoratori;
- Attività editoriali e di informazione;
- Sportelli di ascolto e orientamento per lavoratori;
- Seminari e convegni sui temi del lavoro e dei diritti;
- Progetti di inclusione sociale e lavorativa;
- Attività di sensibilizzazione e informazione sui temi della sicurezza sul lavoro;
- Organizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto per lavoratori in difficoltà;
- Attività di networking tra associati per favorire lo scambio di opportunità lavorative;
- Azioni di solidarietà per lavoratori e famiglie in situazioni di crisi;
- Iniziative per la promozione delle pari opportunità in ambito lavorativo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovrebbe scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni dal racconto comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se previsto
- denunciare i fatti che si ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ARTICOLO 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività a favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

ARTICOLO 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene pesantemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ARTICOLO 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ARTICOLO 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove previsto. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approvazione l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ARTICOLO 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 15

(Organismo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni ei suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministrare l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ARTICOLO 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 17

(Organismo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs.117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti di stabilità dal D.Lgs.117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18

(Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in

cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si è pubblicato; d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ARTICOLO 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- citazione associativa;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati ea terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ARTICOLO 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste previste.

ARTICOLO 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretto l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e secondo le linee guida ministeriali.

ARTICOLO 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 26

(Retribuzione personale)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte partecipano, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurare per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ARTICOLO 30

(Evoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione impostata dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del DL n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ELSA NEZZI BRANCHI - CAMPOLINI IRENE Sec.
Atef Melouche A. - EL SAYED Fetouh DONIA
NADY LUNA HASSER
GEORGY AWADALLA MOAWAD GORAN M.
Santaniello Annalisa
Derivi Silvia LUSI
EL MAHAH GHIZIANE L. MAHAH B.